



Consiglio Regionale della Calabria

VIII LEGISLATURA
34^a Seduta
Martedì 12 giugno 2007

Deliberazione n. 147 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Adozione PIR – Piano di Indirizzo Regionale (art. 7 legge regionale n. 17/2005 “ Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”).

Presidente: Giuseppe Bova
Consigliere - Questore: Gesuele Vilasi
Segretario: Giuseppe Luigi Multari

Assiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri

Consiglieri assegnati 50
Consiglieri presenti 43, assenti 7

...omissis...

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Sulla e l'intervento dell'Assessore all'Urbanistica Michelangelo Tripodi, essendo stati approvati separatamente i ventiquattro articoli del piano in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione il seguente schema di deliberazione:

“IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 44 del 30 gennaio 2007, con la quale la Giunta regionale ha adottato il Documento di Adozione PIR – Piano di Indirizzo Regionale (art. 7 Legge regionale n. 17/2005;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;



Consiglio Regionale della Calabria

VISTO il parere favorevole della IV Commissione " Assetto di utilizzazione del Territorio" espresso nella seduta del 17 maggio 2007;

DELIBERA

di approvare, nel suo complesso il " Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative (PIR) unitamente alle tabelle allo stesso allegate che si individuano come di seguito:

- Tabella A (requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari;
- Requisiti obbligatori;
- Requisiti facoltativi;
- Tabella B;
- Variazione di concessione demaniale marittima;
- Subingresso di concessione demaniale marittima;
- Autorizzazione ex articolo 45bis, Cod. Nav.;

che si allega alla presente come parte integrante" e deciso l'esito – presenti e votanti 43, a favore 43, - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to Bova

IL CONSIGLIERE – QUESTORE f.to Vilasi

IL SEGRETARIO f.to Multari

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 14 giugno 2007

IL SEGRETARIO
(G. Multari)



Consiglio Regionale della Calabria

ADOZIONE PIR – PIANO DI INDIRIZZO REGIONALE

(art. 7 Legge regionale n. 17/2005) concernente:

**“ Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative
sulle aree del Demanio marittimo”**



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità dell'atto

1. Il Piano di indirizzo per l'utilizzo del demanio marittimo costituisce strumento a valenza economica e di indirizzo teso a disciplinare, nell'ambito territoriale della Regione Calabria, le modalità dell'esercizio delle funzioni dei Comuni preposti:

- a) al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- b) alla vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;
- c) all'autorizzazione al subingresso nella concessione;
- d) all'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
- e) al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88.

Art. 2

Ambito di operatività

1. Il Piano di indirizzo per l'utilizzo delle aree demaniali marittime, ha valenza di piano di settore e esprime i criteri generali di riferimento per i Comuni nella redazione ed approvazione dei Piani Comunali di Spiaggia equivalenti a piani particolareggiati di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le zone non in concessione, tipologie di intervento che favoriscano lo sviluppo turistico.



Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:
 - a) Piano di Indirizzo Regionale per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PIR), l'atto, adottato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, con cui vengono fornite ai Comuni le linee-guida per la predisposizione dei propri Piani particolareggiati di utilizzazione per finalità turistico-ricreative delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nei propri ambiti territoriali di competenza;
 - b) Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS), il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del PIR, individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico-ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS;
 - c) Legge regionale (di seguito denominata Legge), la legge regionale del 21 dicembre 2005 n. 17;
 - d) Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Cod. Nav.), il r.d. 30 marzo 1942, n. 327;
 - e) Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Reg. Cod. Nav.), il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
 - f) Battigia, la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
 - g) Arenile libero, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra di cui alla lettera h) del presente comma, con una profondità non inferiore ai 5 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza (così come richiamato nelle ordinanze balneari emanate dalle Capitanerie di Porto);
 - h) Soggiorno all'ombra, la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;



Consiglio Regionale della Calabria

i) Servizi di spiaggia, l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine – spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile;

j) Stabilimenti balneari, le strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici (come previsto dalla lettera "i"), ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale;

k) Concessione demaniale marittima (di seguito denominata anche CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;

l) Demanio marittimo, le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Calabria, e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le Autorità portuali;

m) Attività turistico-ricreative, le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art. 1 DPCM 13 Settembre 2002;

n) Sistema informativo demanio marittimo (di seguito denominato SID), il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.

Art. 4

Piani Comunali di Spiaggia (PCS)

1. I Comuni, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale e d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, redigono i PCS in



Consiglio Regionale della Calabria

conformità alle disposizioni contenute nella Legge e nel presente piano, salvaguardando le CDM esistenti.

2. Il PCS, entro 30 giorni dalla sua approvazione, è trasmesso, per conoscenza, al competente Assessorato della Giunta regionale.

CAPO II PARAMETRI TECNICI

Art. 5

Prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo

Per la libera fruizione e per l'uso pubblico:

1. Nella concessione dei beni del demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività insediate, la possibilità di libero accesso al mare. I Comuni, pertanto, nel rilascio di concessioni o autorizzazioni, sono tenuti a verificare l'esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi provvedimenti. Nell'ambito dei successivi aggiornamenti del presente Piano, la Regione, di propria iniziativa o su istanza di uno o più Comuni interessati, può formulare ulteriori indicazioni o emanare apposite direttive o linee guida al riguardo.

2. Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.

3. E' consentita la realizzazione di complessi balneari a cura dei Comuni, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera a) della Legge, senza fini di lucro, e comunque relativamente ad una percentuale massima del 5% dei lotti identificati nel PCS.

Per la salvaguardia del litorale dall'erosione:

4. Ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.



5. L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

Per la tutela dal rischio idrogeologico

6. Nelle zone focive e nelle aree a rischio di frana, la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL 11 giugno 1998, n. 180 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale ABR, nella seduta del 31 luglio 2002.

7. Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

Usi turistico ricreativi:

8. Ove il Comune preveda la motivata occupazione di parte delle spiagge libere per stabilimenti balneari, fermo restando il rispetto delle procedure fissate dall'articolo 37 del codice della navigazione, riconosce priorità ai titolari di concessioni in tutto o in parte già revocate o in corso di revoca per ragioni di pubblica utilità.

9. Le aree demaniali marittime attualmente destinate a colonia o bagno di beneficenza, qualora cessi l'attività oggetto della concessione, sono prioritariamente restituite all'uso libero o adibite a spiagge libere attrezzate ovvero correlate a progetti complessivi comprendenti il riutilizzo delle attrezzature e degli edifici delle ex colonie per funzioni aventi un riconoscibile interesse pubblico.

10. Le concessioni per gli impianti di balneazione sono subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per gli impianti esistenti si prescriverà l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del PCS, per il quale i Comuni dovranno dare immediata



Consiglio Regionale della Calabria

esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.

11. Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.

12. La realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile. Sulla base di tale obiettivo i Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, disciplinano la realizzazione delle nuove opere e la riqualificazione di quelle esistenti.

Diporto nautico:

13. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all'articolo 2, primo comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 è subordinato al rispetto delle indicazioni contenute nella Legge con riferimento ai porticcioli turistici ed agli impianti nautici minori.

14. Il rilascio di nuove concessioni o subentri per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale. Per il rilascio di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio il Comune deve redigere un progetto di utilizzo dei pertinenti specchi acquei contenente i parametri quantitativi e qualitativi da osservarsi per il rilascio di eventuali nuove concessioni, la previsione delle necessarie dotazioni e sistemazioni delle aree a terra e, se del caso, la ricollocazione, riorganizzazione o l'eliminazione di gavitelli esistenti. Tale progetto è sottoposto al parere vincolante dalla Regione da rilasciarsi, in coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dal ricevimento dei relativi atti. Con detto parere la Regione stabilisce anche che il rilascio delle successive concessioni avvenga da parte del Comune con l'obbligo della acquisizione del nulla osta di cui all'articolo 6, lettera e). Tale norma non si applica alle autorizzazioni e concessioni per gavitelli ad uso stagionale.

Attività produttive:

15. In coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o



la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare (esempio tipico l'attività cantieristica) o dentro il mare stesso (acquacoltura). Anche in presenza di tali requisiti è comunque da evitare la localizzazione sui litorali e negli specchi acquei di quelle attività che, per dimensione dei manufatti o caratteristiche dei cicli produttivi, producano rilevanti impatti sotto il profilo paesistico ed ambientale o che risultino non armonizzabili con il contesto in cui verrebbero ad essere inserite.

Opere marittime. Rinascimenti:

16. si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare/anno.

17. In relazione ad interventi sulla costa cui consegue la creazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, Il Settore Demanio della Regione può, nell'espressione del parere di competenza di cui all'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, subordinare il rilascio delle nuove concessioni, alla predisposizione da parte dei Comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni; alla predisposizione da parte dei Comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato corredato di un piano di gestione del ripascimento comprovato da atto di asseveramento della copertura degli oneri finanziari, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni; per l'assegnazione del nuovo litorale hanno diritto di preferenza i titolari delle concessioni preesistenti ai quali il fenomeno erosivo ha comportato una sensibile riduzione dell'area demaniale precedentemente assegnata;

Sono esclusi dalla possibilità di rilascio di nuove concessioni gli arenili realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di "ripascimenti protetti", realizzati con l'ausilio di soffolta e opere di difesa;



Art. 6

Indirizzi per la redazione dei Piani Comunali di Spiaggia (PCS)

1. I confini demaniali che individuano l'ambito d'intervento del PIR e dei PCS sono quelli rilevati dalla linea di andamento del confine tracciato dal SID.
2. La redazione del PCS è effettuata nel pieno rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale.
3. Il PCS, a seguito di valutazione delle caratteristiche fisico-morfologiche dell'area costiera:
 - a) individua con cartografia in scala adeguata (1:2000, 1:1000, 1:500), le eventuali zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna regolazione e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi;
 - b) segnala la presenza di vincoli di tipo idrogeologico, paesaggistico, ambientale e archeologico, di Siti di Importanza Comunitaria (c.d. SIC), di protezione speciale, nonché servitù militari o altri obblighi, derivanti dagli strumenti di pianificazione comunali o di area vasta, vigenti o adottati.
 - c) evidenzia l'attuale uso delle aree demaniali, distinguendole secondo le destinazioni ad arenile libero, soggiorno all'ombra, servizi di spiaggia, ed i relativi tipi di gestione (aree libere, aree in concessione, stabilimenti balneari etc.), anche in base alla classificazione degli stabilimenti balneari, di cui all'articolo 18 del presente piano, identificando i singoli lotti già concessi e quelli che possono essere ancora concessi;
 - d) indica le diverse infrastrutture a rete distinte per tipologia d'uso: 1) viabilità di penetrazione; 2) parcheggi; 3) accessi al mare; 4) percorsi pedonali e ciclabili, 5) reti tecnologiche e modalità di scarico;
 - e) disciplina, in considerazione dei diversi ambiti di intervento, il sistema di accessibilità e mobilità interna all'area (percorsi veicolari o di servizio, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, sentieristica naturalistica, collegamenti meccanizzati, accessi per portatori di handicap...) nonché individua le aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, per la cui realizzazione vanno acquisiti i pareri, nulla osta e autorizzazioni previsti dalle vigenti norme in materia;
 - f) prevedendo una progressiva riqualificazione, coerente con le attività d'impresa ed economiche, delle strutture esistenti regolarmente



autorizzate, stabilisce, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e delle specifiche caratteristiche morfologiche delle aree costiere, criteri uniformi per ambito omogeneo che disciplinano le dimensioni dei servizi comuni, delle attrezzature a servizio degli stabilimenti e delle pertinenze delle attività, quali l'ufficio del gestore, le cabine-spogliatoio a rotazione, il chiosco-bar, le capanne a noleggio, ecc., al fine di impedire che le costruzioni alterino l'aspetto paesaggistico e precludano la vista verso il mare;

- g) prevede, in caso di particolari esigenze, la possibilità di apportare integrazioni rispetto alle condizioni descritte nella precedente lett. f), mediante conferenza dei servizi convocata dal Comune, con la partecipazione della Regione Calabria.

4. Il PCS garantisce, compatibilmente con l'orografia dei luoghi, il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte-mare, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione. Il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree, nonché la sicurezza della balneazione in mare.

5. Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare; sono fatti salvi i mezzi di soccorso.

6. Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le CDM esistenti, il PCS prevede un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 metri lineari di fronte mare. Per particolari esigenze derivanti dall'orografia dei luoghi, i percorsi di accesso al mare, eventualmente ricadenti tra concessioni esistenti, sono accorpati prioritariamente, se possibile, nelle aree non in concessione oggetto di pianificazione. Eventuali deroghe possono intervenire sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune che, a tal fine, fornisce la documentazione corredata da relazione tecnica, fotografica e relativa cartografia in scala adeguata, idonea e necessaria a provare le particolari condizioni dell'area costiera le quali impediscano di rispettare gli indirizzi descritti.

7. Nella fascia del soggiorno all'ombra, la distanza fra i punti d'ombra, da centro a centro, è variabile ed è rapportata allo stato del luogo su cui insiste lo stabilimento, secondo i requisiti obbligatori previsti nell'allegata Tabella A.

8. Il PCS prevede il termine, non inferiore a 5 anni, entro il quale, ove necessario, adeguare le strutture insistenti sulle concessioni esistenti. Tale obbligo riguarda anche eventuali modifiche e/o integrazioni al PCS successivamente intervenute.



9. I Comuni, prima dell'approvazione del PCS, potranno interessare le Capitanerie di Porto competenti per territorio e la Regione Calabria al fine di istituire le commissioni delimitatrici per determinare la nuova dividente demaniale.

Art. 7
Standard sui servizi

1. Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) i percorsi pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,2 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,9 metri lineari perpendicolarmente ad essa. I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiale di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma, nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 metri lineari ogni 100 metri quadrati di superficie.

2. Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e sono realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda. Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.

3. Le recinzioni di confine verso terra hanno un'altezza inferiore a 1,5 metri lineari e sono realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare. Fanno eccezione le concessioni poste in zone costiere le cui recinzioni verso terra non ostacolano tale visibilità.

4. Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per portatori di handicap. Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico-ricreativa.

5. Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.

6. Per la sistemazione e pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'art 2 punto 3 della Legge, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per territorio; nella scheda di comunicazione dovrà essere indicato il giorno/i, l'ora, la ditta incaricata ed il tipo di mezzo/i



Consiglio Regionale della Calabria

utilizzati – con specifica delle relative targhe e/o telaio- per le operazioni interessate.

7. La Regione Calabria, allo scopo di pubblicizzare le imprese balneari ed i servizi offerti all'utenza turistica, pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria l'elenco delle imprese balneari ed i suoi successivi aggiornamenti periodici.

Art. 8 Materiali e tecnologie

1. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti architettonici, con le dimensioni stabilite in base a criteri formulati secondo le diverse esigenze dei Comuni, sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente, a:

- a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
- b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (ad esempio, pannelli solari);
- c) sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
- d) materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero;

2. Le opere consentite sono quelle previste dall'art. 9 della Legge;

3. Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale. In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.



**CAPO III
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**Art. 9
Procedure amministrative**

1. La concessione demaniale marittima costituisce lo strumento basilare per lo sviluppo del turismo e dell'economia regionale ed è rilasciata in conformità del PCS;

2. Le domande per il rilascio, per il subingresso, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse CDM, sono presentate entro il 31 Ottobre o entro 30 giorni dalla approvazione del PCS, alla Regione Calabria presso i Servizi Provinciali e ai Comuni territorialmente competenti corredate di tutta la documentazione esemplificativamente indicata nell'allegata Tabella B, e con le procedure descritte nel presente atto, nel rispetto del R. D. 30 marzo 1942 n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione), pena la decadenza delle medesime;

3. Per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, in assenza di variazioni rispetto alla precedente, l'interessato, 90 giorni prima della scadenza, manifesterà la volontà a proseguire l'esercizio;

4. Per l'affidamento a terzi dell'attività o parte di essa, per come previsto dall'art. 45 bis Cod. Nav., il titolare di CDM presenta istanza alla competente autorità almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto di affitto d'azienda;

5. Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

6. I termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sono fissati nell'apposito Regolamento comunale o, in mancanza, secondo le prescrizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;

7. Il Comune, prima del rilascio della CDM, procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della imposta regionale, e si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti;

8. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore;



Consiglio Regionale della Calabria

9. Il Comune è tenuto ad inviare alla Regione Calabria, all'Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto competente una copia di ogni provvedimento di rilascio, rinnovo o variazione di concessione demaniale marittima adottato;

Art. 10

Rilascio della concessione demaniale marittima(CDM)

1. Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.

2. Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il PIR, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e provvede all'acquisizione del parere vincolante della Regione Calabria per tramite del Servizio Provinciale competente.

3. Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso; anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale.

4. Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della Legge, non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto, di cui all'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7. All'uopo, è sufficiente, per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della Legge, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fa fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della Legge, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture.

5. Ove si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità (di cui all'art. 9 comma 2, lett. C) e d) della Legge, la durata (oltre i 6 anni di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 88) o per lo scopo, il responsabile del procedimento pubblica, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, un suo estratto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e degli Uffici circondariali marittimi o Uffici locali marittimi, invitando chi ne avesse interesse a presentare a pena di inammissibilità, entro il termine di successivi giorni 20, ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, o mere osservazioni. Le domande concorrenti vanno pubblicate entro i termini



Consiglio Regionale della Calabria

previsti per la loro presentazione o al più tardi nei 3 giorni successivi: tale presentazione non riapre i termini per la presentazione di ulteriori istanze concorrenti.

6. In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e del DPR 24 luglio 1996, n. 503, sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Qualora, avendo in via principale esperito la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata rispettando i seguenti criteri di valutazione:

a. Predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale (da dimostrare successivamente con relativo/i contratto/i di assunzione, pena decadenza della concessione) e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;

b. Elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 494;

c. Maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

Art. 11

Rinnovo della concessione demaniale marittima

1. Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1, art. 1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88 secondo l'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, hanno una durata di sei anni e vengono rilasciate dal Comune, per le concessioni di durata superiore ai sei anni e inferiore a quindici, il titolo concessorio viene rilasciato dal dirigente del Settore del competente Assessorato della Regione Calabria competente, per le concessioni di durata superiore ai quindici anni vengono rilasciate dal dirigente



Consiglio Regionale della Calabria

generale del competente Assessorato della Regione Calabria. Le concessioni rilasciate, alla scadenza, si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, secondo le procedure amministrative specificate al succitato punto 3 art. 9 .

Art. 12

Variazioni oggettive e soggettive alla concessione demaniale marittima

1. Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria.

2. Se le variazioni non implicano variazioni volumetriche, sono assentite con atto di autorizzazione da emanarsi entro 60 giorni, a seguito di istruttoria secondo l'articolo 24, Reg. Cod. Nav..

3. Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.

4. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità.

5. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.

Art. 13

Revoca e decadenza

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della Legge, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune competente per territorio, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della Legge. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche.



Consiglio Regionale della Calabria

2. Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 comma 3 della Legge.

Art. 14

Criteri generali di valutazione delle istanze

1. Il Comune nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di cui ai precedenti articoli, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PCS, i seguenti elementi:

a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;

b) compatibilità di dettaglio relativamente a:

1) elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);

2) aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;

3) accessibilità ai parcheggi;

4) rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;

5) dinamica evolutiva del paesaggio;

c) indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);

d) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);

e) idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.

2. Le richieste già inoltrate e non ancora istruite dalla Regione mantengono la precedenza temporale di presentazione sulle altre che



Consiglio Regionale della Calabria

verranno presentate presso gli uffici comunali e che potranno essere comunque adeguate nei modi e tempi regolamentati dal PCS;

3. Quanto previsto nell'art. 17 della Legge, dovrà comunque rispettare le procedure indicate all'art. 9 comma 2 del presente Piano, considerando l'ordine temporale di presentazione delle domande pervenute entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

CAPO IV FUNZIONI DI VIGILANZA.

Art. 15 Vigilanza e sanzioni

1. Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune territorialmente competente il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav. e dichiara la decadenza della CDM ai sensi dell'articolo 13 del presente atto;

2. La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio anche in situ.

CAPO V CLASSIFICAZIONE E PREZZI

Art. 16 Destagionalizzazione

1. La Regione Calabria promuove la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, e a tal fine auspica l'adozione, da parte dei Comuni della fascia costiera, di apposite ordinanze balneari, nel rispetto dell'articolo 24, comma 2, del presente atto.

2. Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi;

3. Ai sensi dell'art. 9 comma 5, potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere dell'autorità concedente e, pertanto, il parere paesaggistico-ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.



Consiglio Regionale della Calabria

4. Per le concessioni già rilasciate i titolari delle medesime previa comunicazione all'Autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei 30 giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico ricreativa.

Art. 17

Valenza turistica delle aree demaniali

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 6, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'articolo 6, decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, la Regione individua le aree del territorio da classificare nelle categorie A e B, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base dei criteri del requisito di alta e normale valenza turistica, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri disposti dall'Assessorato regionale al Turismo e Spettacolo per l'erogazione dei contributi ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
- c) balneabilità delle acque;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

2. La classificazione, su proposta dei Comuni, sentite le associazioni di categoria, è suscettibile di verifica e modifica ogni 5 anni.

Art. 18

Classificazione degli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla allegata Tabella A.

2. Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, prevista dall'articolo 19 del presente atto, la classificazione attribuitagli.

3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 15 del presente atto, il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 19

Disciplina dei prezzi

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo.

2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.

3. Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta regionale, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT.

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

7. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.

8. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione Calabria e richiama gli estremi di approvazione del presente atto.

CAPO VI

NORME TRIBUTARIE E FINANZIARIE

Art. 20

Canone e imposta regionale sulle concessioni

1. Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che andrà applicata anche sugli importi delle sanzioni relativi agli abusi sulle aree demaniali.



2. La determinazione dei canoni, a modifica di quanto regolamentato con la delibera di Giunta regionale n. 1209 del 6 aprile 1999, dovrà derivare dall'applicazione dell'art. 17 del presente atto.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Sistema Informativo del Demanio – SID

1. Per l'esercizio delle funzioni ed attività sul demanio marittimo, la Regione, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 104, lettera pp) del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, prevedente la gestione condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Sistema Informativo del demanio marittimo (SID), ed in osservanza alle disposizioni contenute nell'accordo sottoscritto in data 28 febbraio 2002 fra il citato Ministero e la Regione Calabria, utilizza il Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID). L'utilizzo del predetto Sistema avverrà secondo il modello organizzativo, le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso e l'aggiornamento dei dati in esso contenuti che saranno definiti in sede di conferenza stato regioni attraverso la sottoscrizione del protocollo di intesa ex art. 6 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, della quale la Regione sarà firmataria.

2. La Regione estende l'utilizzo del Sistema ai Comuni quale strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all'amministrazione del demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del loro reale stato d'uso.

Art. 22

Modelli Domanda normalizzati e relativi software di supporto

1. Le domande per la attivazione dei procedimenti amministrativi afferenti l'utilizzo del demanio marittimo devono essere proposte attraverso i modelli normalizzati già approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a quelli che lo stesso dovesse in futuro approvare. Per facilitare la compilazione da parte dei cittadini dei predetti modelli normalizzati nonché la acquisizione degli stessi da parte delle amministrazioni, il Ministero ha reso gratuitamente disponibili i software applicativi di seguito indicati rinvenibili presso il proprio sito internet ovvero quello della Regione Calabria:



Consiglio Regionale della Calabria

- Do.Ri: Domanda Richiedente – utilizzabile dagli utenti privati (richiedenti, concessionari, tecnici abilitati) per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle domande aventi per oggetto l'utilizzazione a vario titolo del demanio marittimo nonché per la generazione del relativo supporto informatico e cartaceo da presentare alla competente amministrazione; esso è scaricabile dai siti internet;
- Do.COL.: Documentazione Centro Operativo Locale – utilizzabile dai C.O.L. (Regioni, Comuni, Capitanerie di Porto) per la acquisizione dei dati contenuti nei modelli domanda normalizzati presentati su supporto cartaceo;
- Ge.Trans.: Gestione Transitorio – utilizzabile dai C.O.L. per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle concessioni già assentite.

Art. 23

Avvio del SID

1. In conformità a quanto precede, le singole amministrazioni, per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle concessioni già rilasciate fino alla data di effettiva messa in esercizio del Sistema, dovranno, nella fase di avvio del SID, utilizzare il software di supporto Ge.Trans. (Gestione Transitorio) o, alternativamente, richiedere ai titolari delle concessioni in vigore di fornire i predetti dati attraverso l'utilizzo del software di supporto Do.Ri. (Domanda Richiedente).

Art. 24

Disciplina transitoria e finale

1. Il responsabile del procedimento comunica a coloro che hanno presentato istanze per rilascio o rinnovo di CDM, o variazione al suo contenuto, anteriormente all'entrata in vigore dei PCS, la necessità di riproporle o adeguarle nel rispetto del PCS e del PIR.

2. I Comuni, sino alla definitiva attribuzione della materia in sede legislativa, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria, emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di loro competenza quali, ad esempio, la regolamentazione della attività ludiche e di intrattenimento.



Consiglio Regionale della Calabria

3. Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività turistiche e ricreative sul demanio marittimo, il Sindaco può convocare una conferenza dei servizi, tesa a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali, e individuare disposizioni e specifiche tecniche integrative e di aggiornamento. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali ed il rappresentante regionale della Lega Navale Italiana.

4. Qualora entro 90 giorni dalla ricezione del presente Piano, le Amministrazioni provinciali non abbiano ancora convocato le rispettive conferenze di programmazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge, lo stesso si riterrà favorevolmente acquisito e potrà essere direttamente proposto al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione;

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione, e la vigente normativa di settore.

Tabella A

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari (CAP V, Art. 18)

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina: π
- 2 stelle marine: $\pi\pi$
- 3 stelle marine: $\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine: $\pi\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine super: $\pi\pi\pi\pi S$

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c.d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c.d. "facoltativi":

fascia	n. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da 6 a 9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	Oltre 12

Requisiti obbligatori

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$
1.	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1 % - 5 %	6 % - 10 %	11 % - 15 %	> 15 %
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml – 3 ml	3 ml – 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ml	2 ml – 2,5 ml	2,5 ml – 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contentitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	sedia a sdraio	lettino	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8.	Docce	min. 1 ogni 50 punti ombra	min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra

Requisiti facoltativi

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi S$
1.	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura	da 1 a 3 requisiti posseduti	da 3 a 6 requisiti posseduti	da 6 a 9 requisiti posseduti	da 9 a 12 requisiti posseduti	oltre 12 requisiti posseduti
2.	Area giochi per bambini					
3.	Intrattenimento bambini					
4.	Edicola					
5.	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...)					
7.	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina, ...)					
8.	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...)					
9.	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)					
10.	Lingue estere parlate dal personale					
11.	Servizio informazioni turistiche					
12.	Pannelli solari per la produzione di energia					
13.	Parcheggio					
14.	Dog parking					
15.	Connessione a internet e servizio telefax					
16.	Punti musica					

Tabella B

Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo (Capo III, Art. 9)

Rilascio di concessione demaniale marittima	1. Mod. D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile presso questo Settore o presso le Capitanerie di Porto), su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet ¹. 2. Relazione tecnico-illustrativa – asseverata da un tecnico abilitato – dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in n. 7 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti. 3. Elaborati grafici in n. 7 copie asseverate da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte: a) stralcio catastale in scala 1:1000; b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000; c) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500; d) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100; e) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100; f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100. 4. Documentazione fotografica dei luoghi. 5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali. 6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia ² non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
--	--

¹ Ai sensi della Circolare n. 135 del 31/03/03 del Ministero Infrastrutture e trasporti, come definito di concerto con l'Agenzia del Territorio, per opere quali: A) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto; B) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; C) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento, in quanto durature e da accatastare, prima della compilazione del Mod. D1 l'interessato è tenuto a prenotare, presso la competente Agenzia del Territorio, gli identificativi catastali (che andranno riportati nell'Allegato 2 al Quadro D del Mod. D1 nei campi ad essi dedicati e che costituiranno identificativi definitivi in sede di accatastamento).

² Ai sensi della normativa antimafia (d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252) il certificato ha validità semestrale. Nel caso in cui la sottoscrizione dell'atto concessorio dovesse avvenire successivamente a tale validità, occorrerà che il concessionario autocertifichi l'assenza di cause ostative in tal senso. Nel caso in cui il valore della concessione sia superiore a € 154.937,06, o per altre motivazioni di opportunità, l'Ufficio è tenuto a chiedere informazioni antimafia al Prefetto ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 252/98, allegando alla istanza copia del certificato CCIAA o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato.

	civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari. 7. (solamente per la realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione) nulla osta paesaggistico-ambientale ai sensi delle leggi n° 1497/39 e 431/85 e della legge regionale 3/95 e s.m.i. e autorizzazione del Capo della competente Circoscrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374.
--	---

Variazione di concessione demaniale marittima	1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il Mod. D1, se non è stato mai presentato); 2. Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it).
--	--

Subingresso di concessione demaniale marittima	Da parte del subentrante: 1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso. 2. In caso di subingresso <i>mortis causa</i>, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti. 3. Copia del documento di identità. 4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi ³, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
---	---

³ Cfr. nota n. 2.

	5. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare. Da parte del concessionario: 1. Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata. 2. Copia del documento di identità. 3. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.
--	--

Autorizz. ex art. 45 bis Cod. Nav.	1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto. 2. Istanza dell'eventuale affidatario. 3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario. 4. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi; 5. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi ⁴, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente l'affidamento e: a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari. 6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.
--	--

⁴ Cfr. nota n. 2.